

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 26/04/2023

Delibera n. 12

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DI REGGIO EMILIA, DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA IN MATERIA AMBIENTALE DALL'ART. 1, COMMA 85, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014, COME CONSENTITO DALL'ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2015

L'anno **duemilaventitre** questo giorno **26** del mese di **aprile**, alle ore **14:21**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

| | |
|-----------------------|----------|
| ZANNI GIORGIO | Presente |
| AGUZZOLI CLAUDIA DANA | Assente |
| GIBERTI NICO | Presente |
| CARLETTI ELENA | Presente |
| FANTINATI CRISTINA | Assente |
| MONICA FRANCESCO | Presente |
| GANAPINI DAVIDE | Presente |
| BEDOGNI FRANCESCA | Assente |
| SASSI ELIO IVO | Presente |
| SPADACCINI ERICA | Presente |
| MONTANARI FABIANA | Presente |
| BAROZZI ANDREA | Presente |
| SIGNORI MARCO | Presente |

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Fantinati, Aguzzoli, Bedogni.

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale Dott. Tagliavini Stefano**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Ganapini, Sassi, Barozzi.

OMISSIS

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- con propria precedente deliberazione n. 2 del 10 marzo 2016 è stata approvata la convenzione, della durata di un anno, per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Reggio Emilia, delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014, come consentito dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13/2015;
- la convenzione è stata stipulata tra la Provincia di Reggio Emilia, ARPAE e la Regione Emilia-Romagna ed iscritta al repertorio regionale n.155 in data 27 maggio 2016;
- con delibere di Consiglio Provinciale ne è stato disposto annualmente il rinnovo senza soluzione di continuità per un anno dalla scadenza, da ultimo con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 13 del 28 aprile 2022, rinnovo poi approvato a livello regionale con Delibere di Giunta Regionale e da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 115 del 23/09/2022;
- le funzioni fondamentali che la Provincia esercita mediante ARPAE sono definite nel disciplinare allegato alla predetta convenzione, suscettibile di successive integrazioni;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 5 della convenzione precitata il rapporto convenzionale può essere rinnovato in caso di perdurante necessità per un periodo non superiore a quello originario;
- la situazione di necessità che ha portato alla stipula della predetta convenzione permane ed è tutt'ora attuale, poiché la Provincia non ha più disponibilità di personale nel settore ambientale in materia di autorizzazioni e procedimenti ambientali essendo transitato nell'Arpae Sac;
- con lettera pervenuta via pec in data 18 aprile u.s., ns/ Prot. 14646, Arpae Direzione Generale ha manifestato la disponibilità al rinnovo per un ulteriore anno della Convenzione in questione con i medesimi contenuti e condizioni e con decorrenza dalla data di scadenza di quella attualmente in vigore;
- con la medesima lettera Arpae Direzione Generale ha richiesto alla Provincia, qualora in accordo, di procedere all'adozione del proprio atto formale di rinnovo; successivamente Arpae adotterà l'atto di propria competenza e si interfacerà con la Regione per l'acquisizione dell'assenso finale. Per ragioni di semplificazione procedurale Arpae Direzione Generale ritiene sufficiente lo scambio tra gli Enti dei provvedimenti di rinnovo della Convenzione, senza procedere anche all'acquisizione delle firme sul testo della Convenzione stessa;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare la suddetta convenzione per un ulteriore anno sino al 27 maggio 2024, avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni come descritte nella convenzione medesima allegata al presente atto;

Preso atto che gli effetti del rinnovo retro-agiscono dalla data di scadenza della convenzione in vigore al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio in sostituzione della Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, temporaneamente assente;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di addivenire al rinnovo della convenzione precitata per la prosecuzione della gestione degli affari in capo ad ARPAE;

Dato atto che:

- *il Presidente Giorgio Zanni cede la parola alla dott.ssa Barbara Casoli del Servizio Pianificazione per l'illustrazione tecnica della proposta di deliberazione, poi apre la discussione generale; nessun consigliere chiede di intervenire;*
- *per dichiarazione di voto interviene il consigliere Marco Signori – gruppo “Provincia Progressista” (il quale chiede l'inserimento a verbale della propria dichiarazione scritta - rif. allegato X);*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Presenti alla seduta | n. 10 | (assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Fantinati Cristina, Bedogni Francesca) |
| Presenti alla votazione | n. 10 | |
| Voti favorevoli | n. 10 | (Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Ganapini Davide, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Signori Marco, Spadaccini Erica) |
| Voti contrari | n. 0 | |
| Astenuti | n. 0 | |

DELIBERA

1. di rinnovare per un ulteriore anno, sino al 27 maggio 2024, la convenzione stipulata tra la Provincia, ARPAE e la Regione Emilia-Romagna, iscritta al repertorio regionale al n.155 in data 27 maggio 2016 ed allegata al presente atto, avente ad oggetto lo svolgimento mediante ARPAE delle funzioni attribuite alla Provincia in materia

ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014, come descritte nell'allegato alla convenzione medesima;

2. di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAE Direzione Generale per il seguito di competenza;
3. di dare atto che dalla presente deliberazione nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Reggio Emilia.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Presenti alla seduta | n. 10 | (assenti: Aguzzoli Claudia Dana, Fantinati Cristina, Bedogni Francesca) |
| Presenti alla votazione | n. 10 | |
| Voti favorevoli | n. 10 | (Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Ganapini Davide, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Signori Marco, Spadaccini Erica) |
| Voti contrari | n. 0 | |
| Astenuti | n. 0 | |

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Convenzione (rep. Reg.le n. 155 del 27/5/2016);
- Parere di regolarità tecnica;
- *allegato X) dichiarazione di voto del consigliere Marco Signori.*

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Vice Segretario Generale
F.to Tagliavini Stefano

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015**

tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA con sede in Bologna, Viale della Fiera, n. 8 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dall'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

e


AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA - ARPAE (di seguito Agenzia) con sede in Bologna, Via Po, n. 5 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

e

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, C.so Garibaldi, n. 59 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali Arch. Anna Maria Campeol, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

PREMESSO

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
 - all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art. 1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
 - all'art. 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
 - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 ;
- che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015;
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie



di cui agli artt. 16 e 19;

- che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;
- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;
- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta *"per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge [L.R. n. 13/2015], oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la*

continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015";

- che, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare *"a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse"*;
- che nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia /alla Città metropolitana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province possono esercitare mediante l'Agenzia.

Art. 2

Oggetto e contenuti della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni indicate nell'Allegato alla convenzione stessa.
2. L'Allegato di cui al comma precedente contiene l'elencazione delle funzioni fondamentali in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014, con l'indicazione delle attività che la Provincia di Reggio Emilia eserciterà mediante Arpa e delle relative modalità operative.
3. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e potrà subire integrazioni in riferimento ad attività ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015. Eventuali integrazioni dell'Allegato potranno

essere formalizzate mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3

Obblighi delle parti

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche ed operative riportate nel relativo Allegato. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.

Art. 4

Strumenti di raccordo

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni della Provincia di Reggio Emilia mediante l'Agenzia ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, l'Agenzia è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

Art. 5

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. Nell'Allegato potrà essere stabilita una diversa decorrenza per specifiche

attività qualora ciò si rendesse necessario.

2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

Art. 6

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti ai sensi della normativa vigente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

f.to Paola Gazzolo

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

f.to Giuseppe Bortone

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

f.to Anna Maria Campeol

Allegato:

Elenco delle funzioni fondamentali in materia ambientale – ai sensi della Legge n. 56/2014, art. 1, comma 85, lett. a) – che la Provincia di Reggio Emilia esercita mediante l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae).

ALLEGATO

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE – AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA PROVINCIA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

1) controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni: articoli 197, 262 e 263 del Dlgs 152/2006

ARPAE provvede ai controlli di cui all'art. 197 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista all'art.262 del Dlgs 152/2006. I proventi delle sanzioni sono devoluti ad ARPAE ed impiegati secondo le norme vigenti.

2) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del Dlgs 152/2006 (artt. 242 e ss.)

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

3) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Provincia ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio. ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate. ARPAE provvede altresì all'effettuazione delle visite ispettive preliminari previste dall'art.216, comma 1.

4) Accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n.549 ed alla legge regionale n.31/1996.

ARPAE esercita la competenza disciplinata dall'art.3, comma 33, della citata norma statale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 31/1996.

Arpae eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo,subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo,anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie , diritti e sanzioni amministrative.

La Provincia metterà a disposizione con prontezza ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Provincia sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.

SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA AD ARPAE

1) Deposito dei progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9/1999.

Data la comunanza della sede di piazza Gioberti 4, il deposito del progetto previsto dalla citata norma sarà effettuato presso gli uffici di ARPAE - S.A.C. Reggio Emilia la quale provvederà alla custodia degli atti, alla loro ostensione al pubblico interessato ed al rilascio di estratti, dando nel contempo le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Gli elaborati ricevuti dal competente Servizio Pianificazione della Provincia (cartacei e digitali) saranno consegnati a mano all'incaricato di SAC che ne rilascerà ricevuta; alla scadenza del deposito l'incaricato di SAC rilascerà al medesimo Servizio un attestato di compiuto deposito.

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 26 aprile 2023

Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 2 all'ordine del giorno "Rinnovo della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Reggio Emilia, delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della Legge n. 56 del 2014, come consentito dall'art. 15, comma 9, della Legge regionale n. 13/2015", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

Già il 28 aprile dello scorso anno il Consiglio provinciale votò analoga proposta di rinnovo della convenzione in essere dal 2016 con ARPAE e il nostro voto oggi voto sarà uguale a quella di allora, con uguali motivazioni che a ogni buon conto teniamo a ribadire.

Fra le molteplici deleterie conseguenze della Legge 56 Delrio, i cui effetti continuano a ripercuotersi sugli enti locali, anche la sottrazione alle province di competenze storicamente peculiari in coerenza con la natura caratteristica dei territori loro pertinenti.

Da qui, in particolare, sono venute meno alle province sostanziali competenze in materia di ambiente ed energia che la L.R. 30/7/2015 n. 13 demandò ad ARPAE, operativa dal 2016 nelle relative funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nei settori ambientale ed energetico per svolgere le quali fu trasferito ai servizi autorizzazioni e concessioni da essa dipendenti il corrispondente personale.

La stessa L.R. 13, come viene richiamato nella proposta di delibera, stabilisce che le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, residuanti alle province dopo il taglio operato dalla L. 56, possano essere esercitate mediante ARPAE.

Da una parte quindi le province hanno subito la sottrazione di funzioni storiche e del personale necessitante per svolgere anche quelle residue, dall'altra graziosamente si concede alle province la facoltà, risultante de facto in obbligo operativo, di devolvere pure queste ultime che diversamente non potrebbero essere svolte.

Si tratta, concretamente, di funzioni inerenti all'accertamento di violazioni, all'irrogazione di sanzioni e alle procedure di bonifica. Funzioni delicate, va sottolineato, atteso che riguardano le infrazioni alla normativa in materia di rifiuti.

Al di là del mancato introito delle sanzioni irrogate, che resta destinato all'ARPAE, dover rinunciare all'esercizio diretto di tali competenze squisitamente territoriali risulta a nostro avviso in una ulteriore diminutio del campo di operatività dell'ente che riteniamo sia da inquadrarsi nella logica perseguita dalla menzionata L. 56 in chiave del tutto negativa per il complesso degli enti locali.

Alle province, viceversa, avrebbero dovuto e dovrebbero essere assicurate risorse e disponibilità di personale tali da garantire l'esercizio in proprio delle competenze di cui si tratta. Che anzi auspicheremmo fossero integrate con la restituzione di quelle sottratte.

Ci rendiamo conto, d'altronde, che nel persistere delle attuali condizioni, volendo che le funzioni predette siano comunque esercitate affinché non si determini un maggior danno, non esistono alternative praticabili alla convenzione qui sottomessa al voto del Consiglio.

Il nostro voto quindi sarà quindi favorevole per obbligo tecnico, senza che venga meno la più minuta parte della nostra ferma critica alla Legge 56 in generale e nel caso concreto alle conseguenze da essa provocate a danno delle province. Una Legge da superare al più presto.

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2023/1284

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DI REGGIO EMILIA, DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA IN MATERIA AMBIENTALE DALL'ART. 1, COMMA 85, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014, COME CONSENTITO DALL'ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2015

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 20/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 12 DEL 26/04/2023

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO MEDIANTE
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DI REGGIO EMILIA, DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA
PROVINCIA IN MATERIA AMBIENTALE DALL'ART. 1, COMMA 85,
LETTERA A), DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014, COME CONSENTITO
DALL'ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2015

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 11/05/2023

Reggio Emilia, lì 11/05/2023

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.